



## COMUNE DI ROMAGNANO SESIA – PROVINCIA DI NOVARA

---

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE,  
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA  
PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA  
OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE – T.O.S.A.P.

### - CAPITOLATO D'ONERI –

*D.Lgs. 507/93, capo I e II*

---

APPROVATO CON DT. SETTORE FINANZIARIO N. \_\_\_\_ DEL \_\_\_\_

## **Indice**

ART. 1) OGGETTO DELLA CONCESSIONE .....	25
ART. 2) NORMATIVA A DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE.....	25
ART. 3) DURATA DELLA CONCESSIONE.....	26
ART. 4) CLASSE DI APPARTENENZA.....	26
Art. 5) CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE E RENDICONTI .....	26
ART. 6) CAUZIONE .....	27
ART. 7) CONTRATTO – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO .....	27
ART. 8) CONTRATTO – OBBLIGHI DEL COMUNE .....	28
ART. 9) DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO E RECAPITO.....	29
ART. 10) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO .....	30
ART. 11) TARIFFE.....	31
ART. 12) IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI .....	31
ART, 13) STAMPATI, BOLLETTARI E CONSERVAZIONE DEGLI ATTI.....	31
ART. 14) RISCOSSIONI E DOCUMENTAZIONE DELLA GESTIONE .....	32
ART. 15) RETTIFICHE ED ACCERTAMENTI D'UFFICIO .....	32
ART. 16) RICORSI .....	32
ART. 17) PRESTAZIONI AGGIUNTIVE .....	32
ART. 18) ALTRE DISPOSIZIONI.....	32
ART. 19) SUBAPPALTO.....	33

ART. 20) VIGILANZA E CONTROLLI .....	33
ART. 21) CONTROVERSIE .....	33

## **ART. 1) OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Formano oggetto della concessione:

- a) Il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità che si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche - diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, di cui al D.Lgs. 507/93, capo I. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o di servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. La concessione riguarda, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni, che è inteso a garantire specificatamente l'affissione in appositi spazi a ciò destinati di manifesti di qualunque materia costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita dalle disposizioni regolamentari vigenti, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
- b) Il servizio per l'accertamento e la riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – T.O.S.A.P. di cui al D.Lgs. 507/93, capo II, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale, integrato dal D.Lgs. 28.12.1993, n. 566, e successive modificazioni di legge introdotte.

## **ART. 2) NORMATIVA A DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato valgono le norme generali in materia e le disposizioni del codice civile in tema di appalti, nonché i Regolamenti adottati dal Comune di Romagnano Sesia, ovvero:

- D.Lgs. 15.11.1993, n. 507
- D.Lgs. 28.12.1993, n. 566
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
- Regolamento Comunale Generale delle Entrate;
- Regolamento Comunale dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni;
- Regolamento Comunale della T.O.S.A.P.;
- R.D. 23/05/1924, n. 827 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

– D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”.

Riguardando la concessione dei servizi in oggetto, l’attività di accertamento e riscossione di entrate comunali, l’affidamento potrà avvenire a favore di operatori iscritti all’Albo Ministeriale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione delle entrate degli Enti Locali, introdotto dall’art. 53, D.Lgs 446/1997, come disciplinato dal D.M. 289/2000 e s.m.i. e dalla Legge 28/01/2009 n.2 e s.m.i., aventi un capitale sociale interamente versato conforme alla normativa vigente. Gli operatori economici non italiani, stabiliti in un paese dell’Unione Europea, devono presentare, ai sensi dell’art. 1, comma 224, della Legge n. 244/2007, una certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza dei requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana del settore.

### **ART. 3) DURATA DELLA CONCESSIONE**

La durata della concessione è stabilita in anni 2 a decorrere dal 01/01/2011 e con possibilità di proroga per lo stesso periodo.

Alla scadenza, il contratto potrà essere rinnovato o prorogato per uguale periodo, nel rispetto della normativa in materia. A tale riguardo, il Concessionario sarà comunque tenuto a presentare apposita istanza almeno sei mesi prima della scadenza.

Il contratto si intenderà risolto di pieno diritto qualora, nel corso della gestione, fossero emanate norme legislative portanti l’abolizione dell’oggetto della concessione, mentre, se fossero emanate disposizioni che dovessero variarne i presupposti, si procederà alla rinegoziazione al fine di ristabilire il sinallagma iniziale.

In particolare, si farà luogo alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali in presenza di novità normative in materia tributaria e di entrate in genere, che potrebbero essere introdotte attraverso i provvedimenti legislativi di prossima emanazione in tema di federalismo fiscale.

### **ART. 4) CLASSE DI APPARTENENZA**

Ai soli fini dell’individuazione dei requisiti minimi che dovranno possedere i soggetti ammessi a partecipare all’ asta pubblica per l’affidamento della concessione, secondo quanto disposto dall’art. 6 del Decreto del Ministero delle Finanze 11/09/2000, n. 289, si precisa che il Comune di Romagnano Sesia, contando n. 4091 abitanti, appartiene alla classe V , così come previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e s.m.i., per quanto attiene all’applicazione dell’Imposta sulla Pubblicità, Diritto sulle Pubbliche Affissioni e T.O.S.A.P..

### **Art. 5) CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE E RENDICONTI**

Il servizio reso dal Concessionario sarà compensato mediante riconoscimento di un aggio percentuali sulle riscossioni a qualunque titolo effettuate, così come individuato in sede di gara.

L’aggio posto a base d’asta viene indicato nella misura del 35 % sul riscosso e su tale cifra i concorrenti dovranno esprimere le loro offerte “in diminuzione”.

Il Concessionario dovrà, in ogni caso, corrispondere al Comune un minimo garantito pari ad € 85.000,00 (ottantacinquemila), così suddiviso:

- € 62.500,00 per l’Imposta Comunale sulla Pubblicità ed il Diritto sulle Pubbliche Affissioni;
- € 22.500,00 per la T.O.S.A.P..

Il Concessionario, alla scadenza del 20/04-20/07-20/10 e 20/01 di ciascun anno, invierà al Comune concedente il rendiconto delle somme a qualunque titolo introitate, liquidando e trattenendo l'aggio di propria competenza e versando all'Ente (entro le medesime scadenze) le somme di pertinenza.

Il servizio non è soggetto ad Iva.

Per il ritardato versamento delle somme dovute dal Concessionario si applica l'interesse legale corrente.

## **ART. 6) CAUZIONE**

### **Definitiva**

A garanzia del corretto versamento delle somme dovute dal Concessionario al Comune e dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di concessione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, il Concessionario è tenuto a costituire, anteriormente alla stipula del contratto, una cauzione definitiva nella misura del 10 % (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione. Il deposito cauzionale dovrà avere validità pari a tutta la durata della concessione. La cauzione definitiva è svincolata al termine della concessione.

Il Concessionario, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Amministrazione Comunale. In caso di mancato reintegro, l'Amministrazione Comunale, previa messa in mora del Concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa dello stesso. La cauzione definitiva potrà essere costituita in una qualsiasi forma consentita dalla legislazione vigente secondo le condizioni di cui all'articolo 113, D.Lgs. 163/06 e s.m.i. In caso di fideiussione bancaria o assicurativa il documento deve contenere la rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c. e l'impegno dello stesso ad effettuare il pagamento della somma garantita entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, D.Lgs 163/06 e s.m.i., il deposito cauzionale dovrà essere espressamente intestato a tutte i prestatori di servizi facenti parte del raggruppamento.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del D.Lgs 163/06 da parte dell'Amministrazione comunale che aggiudicherà l'appalto al prestatore di servizi che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di comunicazione della regolare esecuzione del contratto.

L'importo della cauzione s'intende ridotto alla metà per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee, ai sensi di quanto disposto dall'art. 75, comma 7), D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., e dall'art. 40, comma 7), dello stesso decreto.

## **ART. 7) CONTRATTO – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Dal giorno delle consegne e, quindi, dall'effettivo inizio della gestione, il Concessionario assumerà l'intera responsabilità del servizio di accertamento e riscossione delle entrate specificate nel

presente capitolato e subentrerà al Comune in tutti gli obblighi, diritti e privilegi previsti dalle disposizioni in vigore e dai Regolamenti Comunali di riferimento.

Il Concessionario è civilmente e personalmente responsabile dei propri agenti e commessi. Egli quindi solleva il Comune da ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia civile che penale, dipendente dall'esercizio della concessione.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano espressamente la materia, nonché all'accettazione dei servizi oggetto della presente concessione ed alla loro diligente gestione.

Tutti i servizi oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e per nessuna ragione potranno essere sospesi od abbandonati, salvo cause non imputabili al Concessionario.

I servizi oggetto della presente concessione verranno disimpegnati sotto la diretta sorveglianza degli Uffici comunali ai quali dovranno preventivamente essere sottoposte le disposizioni concernenti l'organizzazione locale dei servizi stessi.

Gli Uffici comunali suddetti potranno disporre tutti i controlli che riterranno opportuni.

Il Concessionario - legale responsabile del servizio od eventualmente un suo sostituto munito di procura - dovrà tenersi a disposizione degli Uffici comunali per ogni controllo che sarà ritenuto opportuno anche in relazione all'entità e regolarità delle riscossioni.

Il Concessionario è tenuto, almeno 10 giorni prima dell'inizio della gestione dei servizi oggetto della concessione, a produrre una polizza assicurativa (eventualmente rinnovabile di anno in anno), che tenga indenne l'Amministrazione Comunale dalla RCT, per qualunque causa dipendente dalla concessione assunta, per un massimale non inferiore a €1.000.000,00 (unmilione/00).

Il Concessionario terrà completamente sollevata e indenne l'Amministrazione e gli organi comunali da ogni responsabilità verso terzi sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza di servizio verso i committenti, sia, in genere, per qualunque causa dipendente dall'assunta concessione sempreché connessa agli obblighi riguardanti l'affidamento in oggetto.

E' fatto divieto al Concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione. Il Concessionario dovrà, in ogni caso, consegnare al Comune gli atti insoluti, o in corso di formalizzazione, per l'attivazione delle procedure conseguenti.

## **ART. 8) CONTRATTO – OBBLIGHI DEL COMUNE**

Il Comune darà al Concessionario l'appoggio della propria autorità affinché il servizio abbia a procedere regolarmente. A tale proposito è tenuto a:

- trasmettere al Concessionario, all'inizio dell'attività, le banche dati in suo possesso, relativamente ai contribuenti già soggetti ad imposta sulla pubblicità sia temporanea che permanente ed alla T.O.S.A.P. sia temporanea che permanente in corso alla data di inizio della concessione;

- trasmettere puntualmente al Concessionario copia di tutte le autorizzazioni e concessioni rilasciate per l'effettuazione di pubblicità a carattere fisso o temporaneo e per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche a carattere fisso o temporaneo;
- rilasciare al Concessionario copia dei regolamenti comunali vigenti in materia di imposta sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni e tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche completi di deliberazione riguardante la classificazione delle varie zone del territorio e quella di adozione delle tariffe;
- garantire al Concessionario l'appoggio della propria autorità e la necessaria assistenza (anche attraverso l'accesso alla anagrafe tributaria SIATEL del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in modalità di consultazione ed in modalità di file-transfert) soprattutto per il reperimento dei dati anagrafici ed indirizzi dei debitori in considerazione del fatto che tali dati possono essere variati nel tempo intercorrente fra la notifica dell'atto da cui deriva il credito e l'inizio della procedura esecutiva o, addirittura, nel corso della procedura esecutiva stessa.

Ai sensi dell'art. 1, commi 158, 159 e 160, Legge 27/12/2006, n. 296, il Comune provvederà alla nomina di uno o più messi notificatori nelle persone prescelte dal Concessionario tra i propri dipendenti.

Ai sensi dell'art. 1, commi 179, 180, 181 e 182, Legge 27/12/2006, n. 296, il Comune conferirà i poteri di accertamento, di contestazione immediata e di redazione e sottoscrizione del processo verbale di accertamento, ai dipendenti del Concessionario incaricati delle attività oggetto della presente concessione che effettueranno i sopralluoghi, le verifiche e i controlli connessi con l'attività contrattuale di cui trattasi.

Il Comune si impegna per l'intera durata del contratto a non avvalersi di altri per l'esecuzione dei servizi oggetto della presente concessione restando, quindi, impegnato con il Concessionario stesso per tutti gli obblighi e diritti connessi al contratto.

#### **ART. 9) DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO E RECAPITO**

Il Concessionario eleggerà il proprio domicilio, per tutta la durata della concessione, presso la Segreteria Comunale. Al fine dello svolgimento dell'attività oggetto della presente concessione, il Concessionario dovrà disporre, nell'ambito del territorio comunale o di altro Comune limitrofo, di un recapito dotato di telefono, fax ed indirizzo email, al quale l'Amministrazione Comunale ed i propri Settori e/o Uffici potranno rivolgersi e presso il quale i contribuenti potranno effettuare le operazioni relative al servizio, oggetto del presente Capitolato.

Il recapito locale così individuato dal Concessionario, dovrà essere di pieno gradimento dell'Amministrazione Comunale. All'esterno dello stesso dovrà essere apposta targa di riconoscimento per una facile individuazione.

Il Concessionario, prima dell'inizio della gestione, dovrà segnalare al Comune anche il nominativo del personale di cui si avvarrà per lo svolgimento dei servizi impegnandosi a comunicarne gli eventuali avvicendamenti o cambiamenti che dovranno essere approvati dall'Amministrazione comunale.

## **ART. 10) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

La riscossione dell'imposta sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della T.O.S.A.P. sarà effettuata applicando le tariffe deliberate dal Comune e la gestione sarà improntata al rispetto delle norme di legge e regolamentari.

Le tariffe ed i regolamenti comunali devono essere esposti nei locali dell'ufficio allo scopo di facilitarne la consultazione da parte del pubblico.

All'Ufficio di Polizia Urbana incombe l'obbligo, su semplice segnalazione del Concessionario, di procedere alla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dai vigenti Regolamenti Comunali nei casi di riscontrata abusività sia in materia di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, che nel caso di occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

Nello specifico, i servizi verranno gestiti come segue:

### **10.1 - ICP/DPA E MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI**

Il Concessionario riceverà le ordinazioni di affissione da parte dei committenti, riscuotendo contestualmente i diritti ed i compensi per le prestazioni commissionate, secondo le modalità previste dagli artt. 9 e 19, co. 7, D.Lgs. 15/11/1993, n. 507.

I reclami dei committenti riguardanti le affissioni della durata di un giorno, non saranno accettati trascorso il periodo dell'affissione.

Per le affissioni di durata superiore, i reclami si riterranno validi solo dal giorno in cui verranno prodotti e non saranno presi in considerazione se presentati dopo la scadenza del periodo di commissione.

Il Concessionario si impegna a provvedere a suo completo carico a tutte le affissioni dei manifesti comunali e delle altre autorità la cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi dell'art. 21, D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, e ad applicare le riduzioni di tariffa e le esenzioni previste dagli artt. 16, 17, 20 e 21 del citato decreto.

Le affissioni dovranno essere eseguite negli appositi spazi, esclusivamente dal Concessionario attraverso il proprio personale incaricato che si atterrà al rispetto delle modalità di cui all'art. 22 del D.Lgs. 507/1993 nonché quelle stabilite dal Regolamento comunale.

Le maggiorazioni di cui all'art. 22, co. 9, del D. Lgs. 507/93, sono attribuite al concessionario in relazione alla particolare onerosità delle prestazioni ivi previste.

Le affissioni devono essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione con applicazione, nei casi ricorrano i presupposti di cui al comma 9 del citato art. 22, della maggiorazione prevista. Le affissioni devono essere annotate in un apposito registro cronologico nel quale devono risultare tutti i dati di riferimento alla commissione ivi compresi quelli riguardanti l'eseguito versamento.

In sostituzione del registro cronologico delle affissioni è consentito tenere la raccolta ordinata di tutti gli ordinativi ricevuti.

Per tutte le forme pubblicitarie e le affissioni effettuate in difformità agli obblighi di dichiarazione e pagamento anticipato dei relativi tributi, si applicheranno le sanzioni tributarie previste.

### **10.2 - TOSAP**

Il Concessionario riceverà le denunce per le occupazioni temporanee e permanenti di spazi ed aree pubbliche, riscuotendo contestualmente la relativa tassa, secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale e secondo le tariffe stabilite dal Comune concedente.

Il Concessionario si impegna ad applicare le riduzioni ed esenzioni indicate nel vigente regolamento comunale.

Per tutte le occupazioni temporanee e permanenti di spazi ed aree pubbliche effettuate in difformità agli obblighi di denuncia e pagamento anticipato della relativa tassa, si applicheranno le sanzioni previste.

#### **ART. 11) TARIFFE**

Non sarà permesso al Concessionario di apportare variazioni od aggiunte di qualsiasi sorta in calce alle tariffe deliberate dal Comune.

Nessun diritto è dovuto al Concessionario oltre quelli previsti dalle tariffe stesse, salvo i puri rimborsi per spese di notifica ed i costi per servizi resi nell'esclusivo interesse del contribuente quali l'emissione dei preavvisi di scadenza all'inizio di ogni esercizio.

Nel caso di variazione delle tariffe deliberate dal Comune nel corso della concessione, in misura non inferiore al 10%, le condizioni economiche contrattuali saranno proporzionalmente ragguagliate al maggiore o minore ammontare delle riscossioni. Si rende applicabile l'art.1664 cc. ove ricorrano le condizioni indicate nel primo comma del citato precetto normativo.

Il Concessionario non potrà esentare alcuno dal pagamento di tributi e/o diritti, né accordare riduzioni se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge e dal Regolamento comunale.

#### **ART. 12) IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Per gli impianti da adibire al servizio delle pubbliche affissioni si provvederà ai sensi di quanto previsto dal vigente Regolamento comunale. Prima dell'inizio del servizio, il Comune dovrà comunicare al Concessionario l'esistenza, l'ubicazione e la superficie degli impianti esistenti sul territorio nonché lo stato di conservazione. Il Concessionario dovrà assicurarne la necessaria manutenzione ordinaria, ovvero la manutenzione degli impianti necessaria a garantirne la conservazione e funzionalità.

Al termine della concessione tutti gli impianti aggiuntivi, eventualmente posti in opera per la manutenzione straordinaria e/o sostituzione dei mezzi dismessi, passeranno nella proprietà e disponibilità comunale. Gli impianti aggiuntivi eventualmente installati sul territorio comunale dal Concessionario, a titolo di riqualificazione territoriale ed ampliamento del piano impianti dell'Ente, al termine della concessione torneranno ad essere di proprietà del Concessionario. Diversamente, al Concessionario saranno riconosciuti i ratei di ammortamento non ancora maturati.

#### **ART. 13) STAMPATI, BOLLETTARI E CONSERVAZIONE DEGLI ATTI**

Il Concessionario deve farsi carico di predisporre e dotarsi a proprie spese di tutti gli stampati, registri, bollettari e quanto altro necessario all'espletamento del servizio ivi compreso l'obbligo di predisporre e fornire i modelli di dichiarazione da mettere a disposizione degli interessati.

I bollettari utilizzati ai fini delle operazioni di esazione consentite o autorizzate dal Comune, dovranno essere annotati in apposito registro di carico e scarico ed opportunamente vidimati. Per esigenze meccanografiche il Concessionario potrà eseguire, presso sedi centrali o periferiche, l'elaborazione di tutti gli atti utilizzando idonea modulistica.

Detta modulistica, se soggetta a vidimazione, sarà vidimata in uno dei modi previsti dalle vigenti norme in materia fiscale e, comunque, sottoposta a controllo degli organi amministrativi comunali.

I bollettari usati saranno consegnati al Comune alla fine di ogni anno per la conservazione nell'archivio comunale, per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data dell'ultima operazione.

#### **ART. 14) RISCOSSIONI E DOCUMENTAZIONE DELLA GESTIONE**

Per le riscossioni, il Concessionario potrà servirsi del conto corrente postale. Le somme introitate per contanti, ove sia prevista tale forma di incasso, saranno quietanzate con rilascio di apposita bolletta staccata da bollettari in triplice copia preventivamente vidimati ed assunti in carico dal Comune, di cui al precedente art. 13.

Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni regolamentate con D.M. 26/04/1994.

La documentazione relativa alla gestione contabile del servizio potrà essere conservata dal Concessionario presso la propria sede principale (o periferica, ove esista) fermo restando l'obbligo, a semplice richiesta del Comune, di produrre entro 30 gg. la documentazione stessa per i controlli che l'ente concedente intenderà eseguire a mezzo di propri incaricati, o per eventuali richieste da parte di altre Autorità competenti in materia.

#### **ART. 15) RETTIFICHE ED ACCERTAMENTI D'UFFICIO**

Il Concessionario procederà alle rettifiche ed agli accertamenti d'ufficio notificando, anche tramite servizio postale, formali atti nei modi e tempi previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 507/1993.

#### **ART. 16) RICORSI**

Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e obblighi e assume la veste di Funzionario Responsabile del tributo, anche ai fini dello svolgimento del processo tributario.

Il Concessionario può farsi rappresentare, davanti alle Commissioni Tributarie, da un proprio rappresentante ed è tenuto a fornire comunque, ai contribuenti, chiarimenti su esposti non rituali.

#### **ART. 17) PRESTAZIONI AGGIUNTIVE**

Il Comune concedente potrà, in corso di esecuzione del rapporto di concessione dei servizi, avvalersi del Concessionario previa rinegoziazione del contratto in essere, anche per la riscossione di altre entrate comunali e per le relative attività propedeutiche connesse o complementari.

#### **ART. 18) ALTRE DISPOSIZIONI**

Nessuna clausola contrattuale in contrasto con il presente Capitolato avrà efficacia se non

preventivamente deliberata dall'organo competente, previa comunicazione scritta al Concessionario, il quale potrà chiedere la revisione delle condizioni che hanno formato oggetto della concessione in base al presente Capitolato d'onori.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario e i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere dai predetti verso l'Amministrazione comunale se non previsto da disposizioni di legge.

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico del Concessionario. Il contratto di concessione sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso. In tal caso, l'imposta sarà applicata in misura fissa (trattandosi di attività parzialmente soggetta ad Iva) così come previsto dal D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

#### **ART. 19) SUBAPPALTO**

Fatto salvo per il servizio di materiale affissione dei manifesti, è fatto divieto alla ditta aggiudicataria di subappaltare la concessione dei servizi, sotto pena dell'immediata risoluzione del contratto, dell'incameramento della cauzione e del risarcimento dei danni eventuali.

#### **ART. 20) VIGILANZA E CONTROLLI**

Il dirigente dell'ufficio tributi o altro funzionario, all'uopo delegato dallo stesso, avrà sempre libero accesso negli uffici o recapiti del Concessionario e potrà esaminare gli atti di gestione per controllare l'andamento della medesima.

#### **ART. 21) CONTROVERSIE**

Ogni controversia che dovesse sorgere fra le Parti contraenti sia durante la concessione che dopo la sua scadenza, sarà deferita al giudizio dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente a giudicare, sarà quello di appartenenza del Comune concedente.